

Deliberazione 15 settembre 2011 - ARG/elt 122/11

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di modalità di applicazione di corrispettivi PED differenziati nel tempo ai clienti del servizio di maggior tutela e modifiche al TIV a partire dal 1 gennaio 2012.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 settembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo n. 93/11)
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione n. 181/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 177/09);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10).

Considerato che:

- la legge n. 125/07 istituisce il servizio di maggior tutela e prevede, tra l'altro, che l'Autorità ne fissi le condizioni standard di erogazione ai clienti finali;
- le previsioni di cui alla legge n. 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo n. 93/11;
- in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07, il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia;
- per quanto attiene le condizioni economiche del servizio di maggior tutela, il TIV prevede che la copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dagli esercenti la maggior tutela avvenga mediante l'applicazione ai clienti finali del corrispettivo PED e che tale corrispettivo sia differenziato in funzione della tipologia di cliente finale e del misuratore installato presso il punto di prelievo del medesimo;
- in particolare, è previsto che ai clienti finali in maggior tutela dotati di un misuratore elettronico riprogrammato ai sensi del comma 19.7 del TIV (di seguito: misuratore elettronico telegestito) siano applicati corrispettivi PED differenziati nel tempo;
- la differenziazione temporale di cui al precedente punto è fatta distinguendo:
 - le fasce orarie F1 (ore di punta), F2 (ore intermedie) e F3 (ore fuori punta) così come aggiornate con la deliberazione n. 181/06, oppure le fasce orarie F1 e F23, quest'ultima definita come aggregazione delle fasce orarie F2 e F3;
 - i mesi oppure i raggruppamenti di mesi R1 (mesi di punta) e R2 (mesi fuori punta) indicati alla tabella 8 del TIV;
- affinché il cliente finale possa avere informazioni circa il proprio profilo di prelievo, il TIV prevede che per i clienti finali titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV (di seguito: clienti domestici) e per i clienti finali titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV (di seguito: clienti bassa tensione altri usi) con potenza disponibile non superiore a 16.5 kW, nei primi sei mesi successivi alla riprogrammazione del misuratore, l'esercente la maggior tutela applichi corrispettivi PED non differenziati nel tempo e comunichi al cliente finale, nei documenti di fatturazione, la sua ripartizione temporale dei consumi;
- per i clienti bassa tensione altri usi con potenza disponibile superiore a 16.5 kW, il periodo di cui al precedente alinea è ridotto a tre mesi;
- con le deliberazioni ARG/elt 177/09 e ARG/elt 8/10 sono stati altresì introdotti specifici obblighi di informazione in capo agli esercenti la maggior tutela a vantaggio dei clienti domestici, stabilendo che gli esercenti inviino, contestualmente alle ultime tre fatture precedenti l'applicazione dei prezzi differenziati nel tempo, un'apposita informativa approvata dall'Autorità con le citate deliberazioni;

- inoltre, è attualmente previsto che fino al 31 dicembre 2011 ai clienti domestici dotati di un misuratore elettronico telegestito e che abbiano ricevuto l'informativa definita dall'Autorità in virtù di quanto sopra richiamato siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati dall'Autorità in maniera tale per cui il corrispettivo PED nella fascia F1 sia pari al corrispettivo PED nella fascia F23 moltiplicato per 1.1, fatta salva la possibilità per tali clienti di richiedere l'applicazione di corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 e F23, calcolati dall'Autorità sulla base della stima del costo medio annuo di approvvigionamento di Acquirente unico;
- il TIV dispone inoltre che, a partire dall'1 gennaio 2012, ai clienti domestici dotati di un misuratore elettronico telegestito e che abbiano ricevuto l'informativa definita dall'Autorità siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 e per i raggruppamenti di mesi R1 e R2 previsti dalla tabella 8 del TIV e che, pertanto, vengano meno le strutture di prezzo transitorie previste al precedente punto;
- dall'1 aprile 2009, ai clienti bassa tensione altri usi con potenza disponibile non superiore a 16.5 kW dotati di un misuratore elettronico telegestito e che abbiano ricevuto, nei documenti di fatturazione, la ripartizione temporale dei consumi secondo quanto stabilito dall'Autorità è previsto che siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi R1 e R2 definiti alla tabella 8 del TIV;
- dall'1 gennaio 2009, ai clienti bassa tensione altri usi con potenza disponibile superiore a 16.5 kW dotati di un misuratore elettronico telegestito o di un misuratore orario, qualora contemplato dalla normativa vigente, e che abbiano ricevuto, nei documenti di fatturazione, la ripartizione temporale dei consumi secondo quanto stabilito dall'Autorità è previsto che siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i singoli mesi dell'anno;
- laddove il misuratore installato presso un punto di prelievo sia in grado di rilevare i prelievi di energia elettrica distintamente per fascia oraria e per mese, la differenziazione nel tempo dei corrispettivi applicati al cliente finale titolare del punto consente di trasmettere il segnale di prezzo relativo al diverso valore dell'energia elettrica nel tempo e di attribuire in modo più corretto a ciascun cliente la quota di costo di approvvigionamento al medesimo riconducibile;
- l'applicazione nell'ambito del servizio di maggior tutela di prezzi differenziati nel tempo risponde altresì all'esigenza di minimizzare le potenziali barriere all'accesso al mercato libero da parte dei clienti finali, mercato in cui i costi di approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuti dai venditori sono differenziati nel tempo;
- ai fini di una corretta differenziazione temporale dei corrispettivi PED, ciascuna fascia oraria e ciascun raggruppamento di mesi dovrebbe:
 - raggruppare periodi temporali in cui il valore dell'energia elettrica sia sufficientemente omogeneo;
 - presentare caratteristiche di semplicità, anche a vantaggio del cliente finale;
 - risultare, per quanto possibile, stabile nel tempo.
- in merito alle fasce orarie, si rileva come nel corso del tempo, in media annua, il differenziale del prezzo nel mercato a pronti (PUN) tra le fasce orarie si sia ridotto e, in particolare, come, nei giorni lavorativi, i prezzi medi delle ore appartenenti

alla fascia oraria F2 mostrino un marcato avvicinamento ai prezzi medi delle ore incluse nella fascia oraria F1;

- tale andamento dei prezzi, che ha subito un'accelerazione negli ultimi due anni 2010 e 2011, potrebbe essere spiegato da fattori relativi sia alla domanda che all'offerta di energia elettrica;
- lato domanda, la depressione dei consumi conseguente alla crisi economica è stata infatti proporzionalmente più forte, con riferimento ai giorni lavorativi, nelle ore della fascia F1 che nelle ore della fascia F2; e che ciò ha contribuito a livellare il profilo di domanda fra le ore 7:00 e le ore 23:00;
- lato offerta, la crescita esponenziale della capacità installata e della produzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, specialmente impianti eolici e fotovoltaici, ha contribuito a ridurre in misura non trascurabile la domanda residua da soddisfare con impianti termoelettrici; e che ciò si è verificato in misura proporzionalmente più accentuata nelle ore di maggiore irraggiamento appartenenti alla fascia F1, stante il tipico profilo a campana della produzione fotovoltaica;
- la robustezza delle attuali fasce orarie rispetto al valore orario dell'energia elettrica dovrebbe pertanto essere valutata alla luce dell'andamento presente e prospettico del mercato all'ingrosso, tenendo conto di quelli che possono essere considerati i mutamenti contingenti e i mutamenti strutturali del medesimo e dei tempi necessari all'implementazione di eventuali modifiche, relativamente alla riprogrammazione dei misuratori elettronici;
- i corrispettivi PED applicati nella fascia oraria F23 sono definiti come media ponderata del costo di approvvigionamento atteso di Acquirente unico nelle fasce orarie F2 e F3;
- alla luce di quanto sopra osservato, aumenta l'approssimazione di tale modalità di determinazione dei corrispettivi PED nel trasmettere al cliente finale un segnale di prezzo allineato all'effettivo valore dell'energia elettrica, in particolare poiché il prezzo pagato per i prelievi avvenuti nella fascia oraria F2 risulta spesso molto diverso (più basso) rispetto al costo dell'energia in tale fascia;
- occorre pertanto valutare le attuali modalità di trasmissione del segnale di prezzo ai clienti finali, analizzando altresì la possibilità di procedere, nel caso dei clienti domestici, alla definizione di prezzi differenziati per raggruppamenti di fasce orarie ulteriori rispetto all'attuale modalità di raggruppamento delle fasce orarie F2 e F3;
- le valutazioni di cui al precedente punto devono tener conto della necessità di informare adeguatamente i clienti finali circa la struttura di corrispettivi PED loro applicati;
- la deliberazione ARG/elt 56/08 ha individuato il raggruppamento dei mesi di punta R1 e il raggruppamento dei mesi fuori punta R2 sulla base del valore dell'energia elettrica allora riscontrabile nel mercato a pronti dell'energia elettrica nei corrispondenti mesi di ciascun trimestre;
- attualmente i raggruppamenti di mesi non sembrano riflettere in maniera corretta e costante l'andamento del valore medio dell'energia elettrica nei corrispondenti mesi di ciascun trimestre.

Ritenuto opportuno:

- confermare che per i clienti domestici serviti in maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2012 verrà meno l'applicazione di corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati dall'Autorità in maniera tale per cui il corrispettivo PED nella fascia F1 sia pari al corrispettivo PED nella fascia F23 moltiplicato per 1.1, e che saranno invece applicati i corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 e F23, calcolati dall'Autorità sulla base della stima del costo medio annuo di approvvigionamento di Acquirente unico;
- rimuovere l'applicazione ai clienti finali in maggior tutela dei corrispettivi PED differenziati per raggruppamenti di mesi e, a tal fine, modificare il TIV disponendo che a partire dall'1 gennaio 2012:
 - ai clienti domestici in maggior tutela dotati di un misuratore elettronico telegestito e che abbiano ricevuto l'informativa prevista dall'Autorità siano applicati corrispettivi PED esclusivamente differenziati per le fasce orarie F1 e F23 e calcolati dall'Autorità sulla base della stima del costo medio annuo di approvvigionamento di Acquirente unico;
 - ai clienti bassa tensione altri usi con potenza disponibile non superiore a 16.5 kW in maggior tutela dotati di un misuratore elettronico telegestito e che abbiano ricevuto, nei documenti di fatturazione, la ripartizione temporale dei consumi secondo quanto stabilito dall'Autorità siano applicati corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i singoli mesi dell'anno, al pari degli altri clienti bassa tensione altri usi serviti in maggior tutela;
- prevedere che:
 - in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione ARG/com 202/09 venga data informativa ai clienti bassa tensione altri usi in maggior tutela con potenza disponibile non superiore a 16.5 kW dotati di un misuratore elettronico telegestito che a partire dall'1 gennaio 2012 i corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 saranno applicati differenziati per singoli mesi anziché per raggruppamenti di mesi dell'anno;
 - venga pubblicata una informativa sul sito internet dell'Autorità e degli esercenti la maggior tutela;
- avviare un procedimento per l'eventuale formazione di provvedimenti in materia di modalità di applicazione di corrispettivi PED differenziati nel tempo ai clienti del servizio di maggior tutela, anche al fine di valutare la coerenza delle attuali modalità di applicazione con gli obiettivi di corretto segnale di prezzo;
- prevedere che il procedimento di cui al precedente punto si concluda entro il 31 luglio 2012 e comunque in tempo per permettere l'implementazione delle eventuali nuove misure a partire dall'anno 2013

DELIBERA

1. di modificare il TIV a partire dal 1 gennaio 2012 nei termini di seguito indicati:
 - a) al comma 1.1:

- i. nella definizione dei “corrispettivi PED non monorari” le parole “e/o per mese o per raggruppamenti di mesi” sono sostituite dalle parole “o per fasce orarie e per mese”;
 - ii. le definizioni di: “parametro PD_{bio}^{rag} ”, “parametro PD_F^{rag} ”, “parametro PE_{bio}^{rag} ”, “parametro PE_F^{rag} ” e la definizione di “raggruppamenti di mesi” sono soppresse;
 - b) al comma 6ter.1, lettera b) le parole “o raggruppamenti di mesi” sono soppresse;
 - c) al comma 7.3, lettera b), le parole “parametro PE_{bio}^{rag} ” sono sostituite dalle parole “parametro PE_{bio} ”;
 - d) al comma 7.4, lettera b), le parole “parametro PD_{bio}^{rag} ” sono sostituite dalle parole “parametro PD_{bio} ”;
 - e) al comma 7.8:
 - i. alla lettera a) le parole “e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW” sono soppresse;
 - ii. è soppressa la lettera b);
 - f) al comma 7.9:
 - i. alla lettera a) le parole “e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW” sono soppresse;
 - ii. è soppressa la lettera b);
 - g) al comma 7.11:
 - i. alla lettera a) le parole “per il periodo compreso tra l’1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011 e il prodotto del parametro λ e dei parametri PE_{bio}^{rag} e PD_{bio}^{rag} per il periodo successivo all’1 gennaio 2012” sono soppresse;
 - ii. la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 “b) ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), il prodotto del parametro λ e dei parametri PE_F^{mens} e PD_F^{mens} ”;
 - iii. la lettera c) è soppressa;
 - h) al comma 7.12:
 - i. alla lettera a), punto ii. le parole “parametri PE_{bio}^{rag} , PD_{bio}^{rag} ” sono sostituite dalle parole “parametri PE_{bio} , PD_{bio} ”;
 - ii. alla lettera b) le parole “con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW” sono soppresse;
 - iii. la lettera c) è soppressa;
 - i) il comma 8.2 è sostituito dal seguente:
 “8.2 A partire dalla disponibilità all’ercente la maggior tutela di dati di misura differenziati per fascia oraria, il medesimo ercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi del cliente coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione ARG/com 202/09.”;
 - j) i commi 27.1 e 27.2 sono soppressi;
 - k) la Tabella 8 è soppressa;
2. di prevedere che :
- a) in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 della deliberazione ARG/com 202/09, venga data informativa ai clienti serviti in maggior tutela titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16.5 kW e dotati di un misuratore elettronico

- telegestito a cui si applicano corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e per raggruppamenti di mesi che a partire dall'1 gennaio 2012 i corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 saranno applicati differenziati per singoli mesi anziché per raggruppamenti di mesi dell'anno;
- b) la comunicazione di cui all'Allegato 1 venga pubblicata sul sito internet degli esercenti la maggior tutela e sul sito internet dell'Autorità entro tre giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
3. di avviare un procedimento per l'eventuale formazione di provvedimenti in materia di modalità di applicazione di corrispettivi PED differenziati nel tempo ai clienti del servizio di maggior tutela, anche al fine di valutare la coerenza delle attuali modalità di applicazione con gli obiettivi di corretto segnale di prezzo;
 4. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, uno o più documenti per la consultazione contenenti proposte in merito a quanto indicato al punto 3 e di prevedere che siano considerate eventuali analisi circa gli effetti dell'applicazione di prezzi differenziati nel tempo sulla domanda di energia elettrica;
 5. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2012;
 6. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
 7. di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il presente provvedimento e il TIV con le modifiche ed integrazioni disposte.

15 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni